

Regolamento d'esame
concernente l'esame professionale di

Capo montatrice di impianti sanitari / Capo montatore di impianti sanitari

Modifica del **23 LUG 2015**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale ¹,

decreta:

Il regolamento d'esame del 25 agosto 2010 concernente l'esame professionale di capo montatrice di impianti sanitari / capo montatore di impianti sanitari è modificato come segue:

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Lavori pratici

- 10.21 Sistemi di tubazioni
- 10.22 Sistemi di montaggio
- 10.23 Tecnica di presentazione
- 10.24 Messa in funzione di installazioni / Eliminazione di difetti

Organizzazione del lavoro

- 11.21 Preparazione del lavoro 1 Alimentazione
- 11.22 Preparazione del lavoro 2 Smaltimento
- 11.23 Preparazione del lavoro 3
- 11.24 Esecuzione di ordini 1

Conoscenze professionali

- 12.17 Acqua 1
- 12.18 Gas 1
- 12.19 Smaltimento delle acque dei fondi 1
- 12.20 Calcolo professionale 1
- 12.21 Tecnica edilizia
- 12.22 Tecnica della costruzione

Progettazione

- 13.13 Progettazione 1
-

¹ RS 412.10

Diritto applicato

40.13 Basi giuridiche

Finanze

41.22 Basi del calcolo del prezzo 1

Conduzione del personale

44.15 Conduzione del personale

Qualifica pedagogico-professionale

(secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza sulla formazione professionale)

3.33 È consentita al massimo una nota inferiore al 4.0 in uno dei moduli di cui al punto 3.32; essa tuttavia non può essere inferiore al 3.0. Questa disposizione non si applica ai seguenti moduli, per i quali deve essere raggiunta almeno la nota 4.0: 12.11 Acqua 1 (risp. 12.17 Acqua 1); 12.12 Gas 1 (risp. 12.18 Gas 1); 12.14 Calcolo professionale 1 (risp. 12.20 Calcolo professionale 1); 13.12 Progettazione 1 (risp. 13.13 Progettazione 1).

3.34 *abrogato*

3.41 *ultima frase*

(...). Queste spese sono a carico di suissetec.

9.22 Il primo esame finale secondo le presenti modifiche avrà luogo nel 2017.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, 9.7.15

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il Presidente centrale



Daniel Huser

Il Direttore



Hans-Peter Kaufmann

La presente modifica è approvata.

Berna, 23.7.2015

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente l'

Esame professionale di capo montatrice / capo montatore di impianti sanitari

del 25.8.2010

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Campo d'attività

I capi montatori di impianti sanitari sono persone che svolgono la loro attività professionale secondo principi tecnici allo stato attuale della tecnica. Essi lavorano principalmente nel team e svolgono le loro mansioni nelle aziende solitamente al livello gerarchico di quadri medi. I capi montatori di impianti sanitari forniscono le loro prestazioni in un contesto interdisciplinare con differenti gruppi d'interesse, quali committenti, direzioni dei lavori, architetti, autorità, artigiani o fornitori. I capi montatori di impianti sanitari assumono compiti di conduzione e promozione del personale, come pure l'istruzione e l'assistenza delle persone in formazione del ramo.

Competenze operative professionali

I capi montatori di impianti sanitari

- grazie alla loro competenza professionale e sociale, conducono i team e i gruppi di lavoro in modo orientato al successo e agli obiettivi.
- integrano la loro abilità artigianale con solide conoscenze delle norme, dei regolamenti e delle direttive professionali specifiche del ramo.
- sono in grado di correlare i vari campi di competenza e di attuarli in modo adeguato alla situazione. In tale ambito essi sono quindi gli interlocutori ideali per clienti, persone interessate e collaboratori.
- pianificano l'impiego dei materiali necessari al loro lavoro, tenendo conto dell'economicità e dell'impatto ambientale, e contribuiscono con la promozione delle energie rinnovabili a una costruzione rispettosa dell'ambiente.

Esercizio della professione

I capi montatori di impianti sanitari lavorano sia in officina sia sui cantieri. Essi operano nell'ambito di ristrutturazioni e nuove costruzioni all'interno degli edifici. Durante tutte le loro attività, essi tengono conto delle norme vigenti, si mantengono aggiornati allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica e sviluppano soluzioni individuali. In primo piano si pone un modo di agire economico ed ecologico. I capi montatori di impianti sanitari assumono anche compiti amministrativi.

Contributo della professione alla società e all'economia

L'acqua potabile è l'alimento più importante. Con la loro attività professionale, i capi montatori di impianti sanitari garantiscono un sufficiente approvvigionamento di acqua potabile che soddisfa ogni esigenza. Essi garantiscono inoltre uno smaltimento delle acque di scarico eseguito a regola d'arte. Senza queste attività, la protezione della salute, ma anche la vita nella società, sarebbero in serio pericolo.

I capi montatori di impianti sanitari forniscono un contributo essenziale a favore di uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e della realizzazione della visione di una società energeticamente efficiente (società da 2000 watt).

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da sette a undici membri nominati dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. La/il presidente è eletta/o dall'assemblea dei delegati, i membri sono eletti dal Comitato centrale di suissetec. Si terrà conto di un'adeguata rappresentanza dei rami e delle regioni linguistiche.

2.12 La commissione GQ, inoltre, si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana la guida inerente al presente regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;

- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;
- o) cura i contatti con gli operatori dei corsi di preparazione.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione al segretariato centrale di suissetec.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali italiano, francese e tedesco.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato federale di capacità di installatore/trice di impianti sanitari ed ha svolto almeno due anni di pratica professionale nel ramo degli impianti sanitari, dopo aver concluso la formazione di base;

oppure

è in possesso di un attestato federale di capacità in una professione affine ed ha svolto almeno quattro anni di pratica professionale nel ramo degli impianti sanitari, dopo aver concluso la formazione di base;

- b) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al pto. 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Lavori pratici

10.11 Lavori d'officina 1

10.12 Lavori d'officina 2

10.13 Lavori d'officina 3

10.14 Lavori d'officina 4

10.15 Tecnica di presentazione

10.16 Messa in funzione di installazioni / Eliminazione di difetti

Organizzazione del lavoro

11.11 Preparazione del lavoro 1

11.12 Preparazione del lavoro 2

11.13 Esecuzione di ordini 1

11.14 Rapporti / Dimensionamento

Conoscenze professionali

12.11 Acqua 1

12.12 Gas 1

12.13 Smaltimento delle acque dei fondi 1

12.14 Calcolo professionale 1

12.15 Tecnica edilizia

12.16 Tecnica degli impianti

Progettazione

13.11 Basi della progettazione

13.12 Progettazione 1

Diritto applicato

40.13 Basi giuridiche

Finanze

41.21 Calcolo del prezzo 1

Conduzione del personale

44.15 Conduzione del personale

Qualifica pedagogico-professionale

(secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. c. dell'Ordinanza sulla formazione professionale)

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). La descrizione dei moduli è riportata nella guida o in appendice alla stessa.

3.33 Ogni certificato di fine modulo secondo il punto 3.32 deve essere stato concluso almeno con la nota 4.0.

3.34 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.35 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono le condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 14 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1	Studio di un caso pratico	scritto	4 h	doppia
2	Colloquio professionale	orale	0.75 h	semplice
Totale			4.75 h	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nella guida inerente al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è pari ad almeno 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 Deve essere ripetuto l'intero esame finale.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Capo montatrice di impianti sanitari / capo montatore di impianti sanitari con attestato professionale federale**
 - **Chefmonteurin Sanitär / Chefmonteur Sanitär mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Contremaître sanitaire avec brevet fédéral**
- Quale traduzione del titolo in lingua inglese si utilizza la formula: **"Chief Sanitary Engineer with Federal Diploma of Professional Education and Training"**.
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il Comitato centrale di suissetec fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 suissetec si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 15 novembre 2005 concernente l'esame professionale per il conferimento dell'attestato professionale federale di capo montatore/trice di impianti sanitari è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I ripententi in base al regolamento previgente del 15 novembre 2005 hanno la possibilità fino al 30 novembre 2011 di presentare la loro domanda di conferimento dell'attestato professionale conformemente al punto 3 ff del predetto regolamento d'esame.
- 9.22 Il primo esame finale con verifica dei certificati di fine modulo in base al presente regolamento avrà luogo nel 2011.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2010.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 17 luglio 2010

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale



Peter Schilliger

Il direttore



Hans-Peter Kaufmann

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 25.8.2010

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice

Dott.ssa Ursula Renold